



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **13149/2014** promossa da:

██████████ (██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e
dell'avv. ██████████ (██████████) VIA G. ██████████ -
BENEVENTO; , elettivamente domiciliato in ██████████ ██████████ -
BENEVENTO presso il difensore avv. ██████████

PARTE ATTRICE/

Contro

CASSA DI RISPARMIO LUCCA PISA LIVORNO ORA BANCO POPOLARE

SOC.COOP. (C.F. 03700430238), con il patrocinio dell'avv. ██████████

elettivamente domiciliato in ██████████ presso il difensore avv.

██████████

PARTE CONVENUTA/

Il Giudice dott. Elisabetta Carloni,

letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/01/2023,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che l'art. 185 cpc consente al Giudice di promuovere sino a quando è esaurita l'istruzione la definizione bonaria della controversia, formulando una autonoma proposta;

- considerato quindi che, alla luce della natura della domanda formulata in citazione, delle conclusioni cui è giunto il CTU può formularsi la presente proposta conciliativa;

- rilevato in proposito che la proposta che si formulerà di seguito, pur inferiore a quanto richiesto dalla parte attrice potrebbe portare ad entrambe le parti indiscutibili vantaggi economici (risparmio di spese processuali riduzione degli oneri per accessori che ulteriormente maturerebbero sulla sorte

capitale sino al dì della pronuncia di merito, non emettibile a breve, visto il carico di lavoro dell'Ufficio e del sottoscritto Magistrato;

- rilevato inoltre che il raggiungimento di un accordo in questa fase, garantirebbe indubbi vantaggi ad entrambe le parti in quanto laddove:

– parte creditrice in cambio della rinuncia ad una porzione del credito riconosciutagli dal CTU, conseguirebbe il pagamento in termini più rapidi ed eviterebbe le spese di registrazione della sentenza;

– parte convenuta conseguirebbe uno sconto dall'importo accertato dal CTU in cambio del pagamento immediato e dalla rinuncia all'impugnazione, conseguendo così anche il risparmio di ulteriori spese legali

Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre in caso di non raggiungimento dell'accordo potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc 3 , ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

RINVIA all'udienza del 3 MAGGIO 2023 ORE 12.00 per le ulteriori determinazioni, riservando in caso di esito negativo di disporre la riconvocazione del CTU per i chiarimenti richiesti.

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE

ai sensi dell'art.185 bis cpc 2 3 Il Giudice, letti gli atti della causa,

P R O P O N E

la definizione della controversia mediante il ricalcolo da parte della convenuta del conto n. 119994 a credito per la società attrice dell'importo di Euro 330.000,00 con integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU già liquidate vanno invece poste a carico della parte convenuta, che dovrà quindi rimborsare alla parte attrice quanto già corrisposto al CTU.

Si comunichi.

Firenze, 16 febbraio 2023

Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni